

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "MASCHERE DI SALA" PER L'ASSISTENZA
AGLI SPETTATORI NELLE RAPPRESENTAZIONI PROGRAMMATE DAL TEATRO.**

PER L'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

CODICE CIG: 5461345C74

Publicato nella GURS del 13/12/2013 n. 50

Il RUP – Di Gangi Giovanni

Art. 1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione del servizio di "maschere" per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'Ente.

Il numero richiesto di maschere è :

- di 10 unità per ogni spettacolo che si terrà presso la sala "Biondo", salvo esigenze particolari che dovranno essere comunicate per tempo dalla Stazione Appaltante.

- di 6 unità per ogni spettacolo che si terrà presso la sala "Strehler", salvo esigenze particolari che dovranno essere comunicate per tempo dalla Stazione Appaltante.

Si specifica ulteriormente che comunque sarà richiesta la presenza di n. 5 unità in possesso della certificazione antincendio rischio alto di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 e s.m.i. almeno una delle quali in possesso di ulteriore certificazione BLS.

A scopo meramente informativo, si fa presente che per la Stagione Teatrale 2013/14 sono previste un numero di n. 117 rappresentazioni complessivamente programmate , così suddivise:

- 66 rappresentazioni presso la Sala Biondo Stagione 2013-14

- 51 rappresentazioni presso la sala Strehler

A scopo meramente informativo, si fa presente che per la Stagione Teatrale 2014/15 sono state stimate per difetto numero di n. 55 rappresentazioni non ancora programmate , così suddivise:

- 30 rappresentazioni presso la Sala Biondo Stagione 2014-15

- 25 rappresentazioni presso la Sala Strehler Stagione 2014-15

Dette rappresentazioni potranno svolgersi anche contemporaneamente prevedendosi, dunque, l'impiego simultaneo di un totale di 16 unità.

Oltre che in occasione dei sopra citati spettacoli, il servizio di maschere dovrà essere effettuato in tutte le altre rappresentazioni che verranno programmate dall'Ente, durante il periodo di affidamento del servizio, con un numero di personale che varierà, di volta in volta, in funzione della

suddetta collocazione logistica.

Art. 2 Durata

La durata dell'appalto è di 12 mesi dalla stipula del contratto

Per l'urgenza l'appaltatore potrà iniziare il servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto e, comunque, dal giorno successivo a quello di ricevimento di apposita comunicazione, secondo quanto meglio chiarito nel disciplinare.

L'appalto, all'inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di due mesi a partire dalla data del predetto inizio. Qualora, sulla base dei rilievi effettuati, tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa stazione appaltante di recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del predetto periodo di prova.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un periodo massimo di tre mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, da trasmettere prima della scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo.

Art. 3 Importo a base di gara

L'importo presunto a base d'asta è pari ad € 99.120,00 di cui € 95.156,00 soggetti a ribasso ed €3.964,00. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva dovuta per legge.

L'Amministrazione, nel corso del periodo di validità del contratto, ha facoltà di ordinare le prestazioni per un ammontare corrispondente al valore delle mere prestazioni, esclusi gli oneri di sicurezza così come sopra indicati.

Art 4 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del presente contratto è il Complesso Teatro Biondo, via Teatro Biondo, 11 – Palermo.

Art. 5 Norme regolatrici

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente capitolato speciale;

- b) dal disciplinare di gara;
- c) dalle norme di sicurezza del posto di lavoro, igiene e sanità vigenti in materia;
- e) dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto.

Art 6 Modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante esperimento di gara con il metodo procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le offerte in aumento non sono ammesse. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Sino al momento dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante si riserva il diritto di revocare e/o annullare in autotutela il bando senza che le ditte partecipanti, per espressa accettazione del presente capitolato, possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sul prezzo indicato nell'allegato offerta economica pari a € 70,00 oltre IVA, relativo ad ogni singola unità impiegata per l'espletamento del servizio di maschera, con esclusione di offerte alla pari o in aumento.

Il ribasso è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell'offerta ed il prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà indicare, nell'ambito della percentuale di ribasso complessiva, la percentuale prevista dalla società per spese generali ed utile d'impresa.

Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato Speciale d'oneri nonché esplicita dichiarazione della natura giuridica del rapporto di lavoro e che la società applicherà alle unità che saranno utilizzate per le prestazioni di maschera, con specifica, a pena di esclusione, del contratto collettivo di lavoro che verrà applicato.

Nel caso in cui la società partecipante alla gara abbia natura di società cooperativa, occorrerà specificare se il personale che verrà utilizzato per l'effettuazione del servizio avrà lo status giuridico di socio lavoratore o di dipendente della cooperativa.

Art. 7 Cauzione provvisoria

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria, nella misura del 2% per cento dell'importo preso a base di gara (**pari ad €1.982,00**) con le modalità di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 163/2006. Si applica la riduzione al 50% dell'importo della cauzione nel caso in cui la ditta sia in possesso della certificazione di qualità ai sensi del citato articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie, mentre quella della ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva ed al perfezionamento dell'aggiudicazione. Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per colpa dell'aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata.

Art 8 Stipulazione contratto

L'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a richiesta e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, decorsi i quali senza che egli vi abbia provveduto, si riterrà rinunciario e si farà luogo all'assegnazione alla ditta seconda classificata ed, in mancanza, alla ditta terza classificata e così via fino ad esaurimento graduatoria.

Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese per la pubblicazione della documentazione di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art 34 comma 35 della legge 221/2012.

Art. 9 Esecuzione del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto viene gestito con Ordinativi di Lavoro attraverso la procedura di seguito descritta.

L'Ente appaltante, farà pervenire entro la data di aggiudicazione del contratto all'aggiudicatario il calendario dettagliato delle rappresentazioni teatrali sulla base del quale organizzare il servizio.

Oltre che in occasione dei sopra citati spettacoli, il servizio di maschere dovrà essere effettuato in tutte le altre rappresentazioni che verranno programmate dall'Ente, durante il periodo di affidamento del servizio, con un numero di personale che varierà, di volta in volta, in funzione della natura artistica dell'evento e della sua collocazione logistica.

Il servizio per ogni spettacolo avrà una durata media complessiva di 3 h e 30 min.

Le prestazioni del servizio di maschera dovranno essere rese a seguito di richiesta dell'Ente, inoltrata dal Direttore di sala.

Eventuali modifiche o annullamenti a tale calendario verranno comunicati con almeno 24 ore di preavviso, salvo i casi di forza maggiore. L'impresa si impegna ad assicurare la presenza delle maschere in Teatro e nei locali appositamente indicati nel numero specificato all'art. 4 del presente capitolato, almeno un'ora prima dell'inizio dei singoli spettacoli.

In caso di assenza o di impedimento di una delle suddette unità, l'impresa dovrà prontamente procedere alla sostituzione, dandone la dovuta comunicazione al Direttore di Sala.

Sono fatti salvi i casi di assenza o di impedimento dovuti a forza maggiore, che dovranno essere adeguatamente motivati.

Il servizio di maschera comprende le seguenti prestazioni:

- a) presenza fisica con la relativa divisa a tutti gli spettacoli e manifestazioni organizzate dall'Ente;
- b) accoglienza del pubblico ed eventuale timbratura dei biglietti e tesserini d'abbonamento all'inizio di ogni spettacolo;
- c) accoglienza, sistemazione ed assistenza del pubblico in platea, nei palchi, in galleria;
- d) presenza costante nella zona alla quale viene assegnata, dal Direttore di Sala, ciascuna maschera per assicurare l'assistenza al pubblico;
- e) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro di loro pertinenza, nonché nei corridoi, sale e servizi igienici;
- f) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie, ed eseguire registrazioni audio e video;
- g) controllo affinché il pubblico non acceda al teatro con alimenti, bevande e che lo svolgimento dell'attività non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone del teatro prossime alla sala impegnata dalla manifestazione;
- h) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture ed agli arredi del teatro;
- i) controllo affinché il pubblico, a spettacolo iniziato, non acceda in platea, nei palchi ed in galleria;
- l) assistenza per convegni e manifestazioni;
- m) assistenza per la vendita presso il foyer del Teatro dei libretti e del materiale dell'Ente.
- n) collaborazione nell'indicazione delle vie di fuga in caso di incendi ed altre calamità;

Alle prestazioni, qui specificate, la ditta si obbliga altresì di effettuare tutte quelle prestazioni che siano comunque necessarie ed accessorie a quelle esplicitate col presente articolo.

Il servizio, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art 10

Responsabile di Servizio

L'impresa si impegna a nominare un Responsabile del Coordinamento del servizio, dotato di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, e un suo eventuale delegato che lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Responsabile del Coordinamento del servizio costituirà l'interfaccia dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione. Detti nominativi e recapiti telefonici dovranno essere comunicati, per iscritto, all'Ente non oltre dieci giorni a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata nel verbale di inizio dell'attività.

Il Responsabile, o in caso di assenza, il suo eventuale delegato, dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario in cui viene effettuato lo spettacolo e dovrà altresì essere reperibile per via telefonica anche oltre tale orario.

Il Responsabile del Coordinamento, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei parametri previsti dal presente Capitolato, dovrà:

- a) garantire la propria disponibilità al fine di assicurare un'interazione continuativa con il Direttore di Sala dell'Ente;
- b) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento del servizio di maschera previsto nel contratto nei tempi e con le modalità definite nel presente Capitolato;
- c) effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato degli addetti;
- d) accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- e) garantire il rispetto da parte del personale appartenente all'impresa delle norme di comportamento consone all'Amministrazione;
- f) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- g) segnalare tempestivamente al Direttore di Sala eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

Art 11

Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia, svolto da personale di età e presenza adeguate alla mansione e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone allo scopo di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.

A tal fine l'Impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere all'Ente l'elenco nominativo di

tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di un responsabile il quale, a sua volta, dovrà fare riferimento al Direttore di Sala del Teatro.

Eventuali sostituzioni di persone inserite nel suddetto elenco dovranno essere comunicate in tempo utile all'Amministrazione al fine di consentire al Direttore di Sala del Teatro di operare, se del caso, la necessaria verifica fra il nominativo comunicato e quello effettivamente utilizzato nella prestazione richiesta.

Le unità di personale utilizzato per l'espletamento del servizio di maschera devono possedere le seguenti caratteristiche:

età non inferiore a 18 anni, diploma di scuola media superiore, capacità di intrattenere rapporti con il pubblico; per quanto concerne l'assistenza a manifestazioni di spettacolo o simili, conoscenza di almeno una lingua straniera che consenta loro di curare in modo adeguato le pubbliche relazioni del Teatro nei contatti con spettatori italiani e stranieri.

Art 12

Prestazioni in favore di Terzi

La società è tenuta ad effettuare il servizio di maschere anche a favore di enti o associazioni, pubbliche o private, che hanno ottenuto dall'Ente la disponibilità del Teatro Biondo Stabile di Palermo per l'effettuazione di una manifestazione o spettacolo, nel numero che verrà definito di volta in volta, a seconda della importanza dell'evento.

In tal caso la società è tenuta ad applicare, nei confronti del soggetto giuridico organizzatore della manifestazione, per ogni unità fornita, il prezzo offerto all'Ente in sede di gara.

Art 13

Vigilanza e controlli

L'Ente ha la facoltà di verificare in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.

Ogni eventuale inadempienza, inerente sia la qualità del servizio che la mancata sussistenza del numero richiesto di maschere, verrà comunicata alla società dall'Ente, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti rilevati.

Ove l'impresa appaltatrice non fornirà in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, l'Amministrazione sarà facoltata ad applicare, previa contestazione da comunicare nel termine di 10 giorni, una penalità proporzionata all'entità dell'infrazione commessa, con banda di oscillazione da €600,00 ad €3.000,00.

L'applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla

fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Ente potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dalla Società evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto di appalto con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 14

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi sanciti con il presente capitolato d'onere, l'impresa dovrà prestare una cauzione pari al 10 % dell'importo globale di aggiudicazione del servizio, riferito alla durata del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria relativa al deposito cauzionale definito è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le operazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggiore danno.

La cauzione prestata con fideiussione dovrà contenere l'esplicito ed incondizionato impegno dell'impresa a versare le somme stesse alla tesoreria dell'Ente, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, con il conseguente obbligo per il fideiussore di effettuare il versamento della somma garantita presso la su semplice richiesta del committente, senza eccezione o ritardi e di considerare valida la fideiussione sino a completo esaurimento del rapporto contrattuale e, comunque, sino alla dichiarazione liberatoria dell'Ente committente.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in

possesso della dichiarazione.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, a richiesta dell'impresa aggiudicataria, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare la suddetta cauzione, in presenza di inadempienza afferente la qualità o continuità regolare nell'esecuzione del servizio, di gravità tale da giustificare l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 15

Infortuni e danni

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente.

Per la copertura dei danni di cui al comma precedente l'impresa è tenuta a stipulare una polizza

assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Ente, ai dipendenti e collaboratori dello stesso e a terzi, con massimale non inferiore a € 150.000,00 centocinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente , precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 150.000,00 centocinquantamila/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente entro 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'Ente non assume nessuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare alla ditta ed ai suoi dipendenti dall'esecuzione del servizio.

Art. 16

Osservanza Contratto Nazionale di Lavoro, obblighi previdenziali ed assicurativi

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante

dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie costituite.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Associazione.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso le sedi ove il servizio viene reso, firmando appositi registri messi a disposizione dall'Associazione.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli

estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Art 17

(Tutela dei lavoratori ed obblighi assicurativi)

L'impresa è tenuta all'adempimento di ogni qualsiasi obbligo verso i suoi dipendenti per quanto attiene alle:

- a) assicurazioni derivanti da leggi e/o contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, ecc.);
- b) previdenze disposte dai contratti collettivi aventi per base il pagamento di ogni qualsiasi contributo da parte dei datori di lavoro.

E' fatto inoltre obbligo all'impresa di esibire in visione all'Amministrazione, se richiesti, i libri paga ed assicurativi sui quali vengono riportate le documentazioni relative alla corresponsione delle paghe e delle indennità varie agli operai ed al pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.

L'appaltatore dovrà fornire quindi l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale adibito all'espletamento dei servizi appaltati.

Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per assicurarsi che da parte dell'impresa siano rigidamente osservate le prescrizioni suddette.

Ai fini del controllo retributivo dei dipendenti, l'appaltatore sarà tenuto a presentare copia dei certificati di regolarità contributiva INPS ed INAIL.

Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, in particolare, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata

da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie costituite.

Art. 18

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato a mensilità posticipata da questo Ente, nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti norme in materia, su presentazione di regolari fatture, sulle quali il Direttore di Sala dovrà apporre il visto di regolare esecuzione, indicando altresì le giornate del servizio di maschera effettivamente prestate nonché il numero di unità utilizzate.

Alla fattura l'impresa dovrà allegare copia della richiesta fatta dall'Ente e copia della specifica.

Alla fattura dovranno allegarsi le copie delle ricevute o dei prospetti paga quietanzati dalle unità impiegate per la prestazione di maschera, da cui si evince l'importo della prestazione e l'ammontare della ritenuta d'acconto effettuata.

Il pagamento sarà subordinato alla presentazione del DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; la mancanza di quest'ultimo bloccherà la liquidazione delle fatture sino alla sua regolarizzazione senza che l'impresa possa pretendere interessi o indennizzo alcuno.

L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'impresa a cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi assunti. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

I pagamenti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, confluiranno sul conto unico come descritto al successivo punto del presente articolo.

La ditta aggiudicataria del servizio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010) ha l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con la risoluzione del contratto per

inadempimento da parte dell'appaltatore.

In relazione a quanto sopra, si chiarisce che:

- il conto corrente bancario deve essere già indicato al momento della stipula del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio se questa avviene sotto riserva di legge;
- le coordinate bancarie devono essere indicate nel contratto d'appalto, con obbligo dell'appaltatore di comunicare ogni eventuale modifica e le relative ragioni;
- l'Ente non può operare alcun bonifico su conti diversi da quello comunicato e l'appaltatore non può svolgere operazioni attraverso conti diversi dallo stesso;
- in ogni fattura deve essere indicato il CIG comunicato in sede di gara.

Art. 19

Risoluzione espressa

L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha la facoltà di considerare risolto il contratto di diritto per colpa della Ditta e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:

- nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate, ad inoppugnabile giudizio dell'amministrazione;
- nel caso in cui siano intervenuti gravi ritardi nell'effettuazione del servizio;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- nel caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nei casi di mancato rispetto degli obblighi di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- nel caso di sospensione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio l'Ente potrà

procedere allo scorrimento della graduatoria in sede di gara con l'affidamento dell'appalto alla ditta immediatamente seguente.

Nei casi previsti dal disciplinare di gara

Art. 20

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Ente e l'Impresa aggiudicataria in ordine all'esecuzione e allo svolgimento del contratto, ed in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente capitolato, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria. Foro competente sarà quello di Palermo.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice non legittima la stessa a sospendere il normale svolgimento del servizio.

Art. 21

Riserva

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla Ditta concorrente in sede di chiarimenti antecedenti all'offerta e mai a gara avvenuta o in corso di fornitura.

Art. 22

Spese

Tutte le spese concernenti la registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.